



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo  
della Tracciabilità dei Rifiuti

**SISTRI**



PROSPETTO SINTETICO

Roma, 13 gennaio 2010

RIFIUTI  
SPECIALI



## ● PERCHE' NASCE IL SISTRI

- Per garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti;
- Per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini di specifici interventi repressivi;
- Per semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (Registro di carico/scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti, Modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.



## RIFERIMENTI NORMATIVI

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116):** stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:

- alla sicurezza nazionale;
- alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

**Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24):** stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

**Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis):** affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l'altro, definirne:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

**Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti,** attualmente in fase di recepimento, la quale, tra l'altro:

- stabilisce l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l'ambiente (art. 1);
- riconosce il principio "chi inquina paga" (art.14);
- obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell'ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17);
- stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).

# ● FLUSSI INFORMATIVI DEL SISTEMA SISTRI



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



## ● RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA

Con l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, è stata prevista la realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani per la Regione Campania, denominato SITRA.

Il successivo art. 14-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA.

Di conseguenza, in analogia a quanto stabilito per i soggetti destinatari del sistema SISTRI, è stato previsto che i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania siano sottoposti agli obblighi stabiliti dal Decreto che disciplina il SISTRI a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto stesso, compilando le apposite schede relative ai rifiuti urbani.

## ELEMENTI INNOVATIVI DEL SISTEMA

### **Il sistema SISTRI presenta i seguenti aspetti innovativi:**

- controllo di legalità nei processi;
- sostituzione del “Formulario di identificazione dei rifiuti”, del “Registro di carico/scarico” e del “Modello unico di dichiarazione ambientale” con dispositivi elettronici;
- gestione informatica della documentazione;
- semplificazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- celerità negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione degli errori;
- supporto costante e continuativo all’utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti nel territorio italiano, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dall’attuale legislazione.

## ● OPERATIVITÀ DEL SISTEMA (1/2)

### **Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto:**

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'art.184\*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
- commercianti ed intermediari senza detenzione;
- consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese di cui all'art.212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
- i terminalisti concessionari dell'area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

\*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

## ● OPERATIVITÀ DEL SISTEMA (2/2)

### **Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto:**

- le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che hanno un numero di dipendenti fino a 50;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'art.184\*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, aventi un numero di dipendenti compreso tra 50 e 11.

### **Adesione volontaria al sistema a partire dal duecentodecimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto:**

- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'art.184\*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di 10 dipendenti;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art.212, comma 8, d.lgs. n.152/2006;
- imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006.

\*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

# ● PROCEDURA DI ISCRIZIONE

## I FASE

**Entro 45 giorni** dalla data di pubblicazione del D.M. per gli utenti del primo gruppo; dal 30mo al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del D.M. per gli utenti del secondo gruppo. Entrambi devono provvedere all'iscrizione al sistema e al pagamento dei contributi previsti, comunicando i seguenti dati:

- *produttori, intermediari/commercianti, gestori, altri*: Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Unità Locale/i, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Numero Addetti, Persona da contattare ed eventuale indicazione dell'Associazione imprenditoriale a cui si affidano gli adempimenti procedurali previsti;
- *trasportatori*: Ragione Sociale, Codice Fiscale, Categoria di iscrizione, Rappresentante Legale, Delegato/i, Sede Legale, Persona da contattare e numero di dispositivi richiesti per i veicoli;

attraverso una delle seguenti modalità:

- **online:** [www.sistri.it](http://www.sistri.it), Portale attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- **via Fax "Verde":** 800 05 08 63, Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana;
- **Numero Verde:** 800 00 38 36, Servizio attivo dal 14 Gennaio 2010, operativo dalle h:06.00 alle h:22.00 tutti i giorni della settimana.

Gli utenti la cui iscrizione al SISTRI risulta essere facoltativa si iscrivono, con le stesse modalità, a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del D.M. in poi.

**Entro 48 ore** dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno, via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione di aver ricevuto i dati e l'indicazione del numero pratica assegnato a seguito dell'avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

## ● PROCEDURA DI ISCRIZIONE



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### II FASE – Appuntamento

Dopo la ricezione del numero di pratica gli utenti riceveranno via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato la comunicazione dell'appuntamento fissato presso:

- la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) territorialmente competente della sede legale o dell'unità locale di riferimento;
- la Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali territorialmente competenti per le imprese di trasporto;
- l'Associazione imprenditoriale, che ha sottoscritto apposita convenzione con la CCIAA, territorialmente competente, a cui l'impresa è iscritta e nei cui confronti ha manifestato al SISTRI l'interesse a delegare le attività ammesse dal Decreto.

## ● PROCEDURA DI ISCRIZIONE

### II FASE – Ritiro e Consegna dispositivi

Nella data che verrà comunicata, presso le sedi CCIAA o presso le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o presso le Associazioni imprenditoriali designate, con una tempistica presumibile di 10-15 minuti, ciascun utente potrà:

- consegnare l'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, firmata dal legale rappresentante;
- firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati;
- consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI;
- presentare fotocopia leggibile dei documenti di identità del rappresentante legale e, qualora presenti, del/i delegato/i;
- ritirare i dispositivi elettronici USB;
- ritirare la lista delle officine autorizzate per l'installazione del dispositivo Black Box;
- ritirare la stampa in busta cieca delle credenziali di utilizzo dei dispositivi (PIN, PUK, Username e Password);
- consegnare l'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA;
- firmare la lettera di presa in consegna del/i dispositivo/i USB, con la quale il destinatario si assume la responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del dispositivo assegnato.

**La II FASE di Ritiro e Consegna si conclude 30 giorni prima dell'avvio dell'operatività del sistema.**



## PARTICOLARI TIPOLOGIE E MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE

DEROGHE AL SISTEMA	
CASI	FLUSSO OPERATIVO SISTEMA SISTRI
Soggetti tenuti alla compilazione della scheda SISTRI che non dispongano temporaneamente dei mezzi informatici per cause non imputabili alla loro responsabilità.	La compilazione della scheda SISTRI – Area Movimentazione è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della Scheda medesima.
Temporanea interruzione del sistema SISTRI.	I soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI – Area Movimentazione sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI, da scaricarsi dal sistema, e a inserire i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti effettuate, entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.
Produttore di fanghi destinati allo spandimento in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99).	Tali soggetti stampano la scheda SISTRI – Area Movimentazione contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore del corretto recupero dei fanghi. Il trasportatore accede al sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
Cantieri di durata non superiore a 6 mesi che non dispongono delle adeguate tecnologie per l'accesso al SISTRI.	Le comunicazioni dei dati al sistema relativi al Registro Cronologico del rifiuto prodotto devono essere effettuate dal delegato della sede legale dell'impresa o dell'unità locale della stessa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente del mezzo, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere mobile. Una copia rimane al responsabile del cantiere mobile e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
Produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta.	Adempiono agli obblighi tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tale ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento si deve iscrivere al sistema SISTRI per la specifica categoria e compilare le relative schede.



## ● TRASPORTO INTERMODALE

### **Sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI:**

- in caso di trasporto marittimo il terminalista concessionario dell'area portuale, il raccomandatario marittimo e l'impresa portuale (art. 18 e art. 16 legge 28 gennaio 1994, n. 84) ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;
- in caso di trasporto ferroviario i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

# ● ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI				
N.	Categorie di Impresa	Adesione al SISTRI	Aderiscono al SISTRI, usufruiscono delle agevolazioni e hanno un computer in azienda	Aderiscono al SISTRI, usufruiscono delle agevolazioni ma non hanno un computer in azienda
1	Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), d.lgs. n. 152/2006 che non hanno piu' di dieci dipendenti.	facoltativa	L'impresa delega l'Associazione alla compilazione del proprio Registro Cronologico e della scheda SISTRI - Area Movimentazione. L'Associazione accede al SISTRI e compila in base alle informazioni fornite dall'impresa, il Registro Cronologico - Area Movimentazione scheda SISTRI e lo firma elettronicamente. Nel caso di movimentazione del rifiuto, l'Associazione accede al SISTRI e compila in base alle informazioni fornite dall'impresa, la scheda SISTRI - Area Movimentazione. L'Associazione contatta il trasportatore che accede al SISTRI e compila le proprie sezioni, e stampa due copie della scheda SISTRI - Area Movimentazione. Il conducente si reca presso il produttore, fa firmare le due copie al produttore. Una copia rimane al produttore e l'altra accompagna il trasporto. Al rientro del mezzo in azienda il trasportatore accede al SISTRI ed inserisce data e ora di presa in carico del rifiuto da parte del conducente. Per quanto riguarda il destinatario, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto.	
2	Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006.	facoltativa		
3	Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti pericolosi.	obbligatoria		
4	Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila che producono rifiuti non pericolosi.	facoltativa		
5	Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a euro ottomila che producono rifiuti non pericolosi.	facoltativa		
6	Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 30 kg o lt al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006.	obbligatoria		
7	I soggetti la cui produzione non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi.	Obbligatoria se non rientrano nelle categorie 1, 4 e 5.		
8	I soggetti la cui produzione non eccede le due tonnellate di rifiuti pericolosi.	obbligatoria		

All'Associazione imprenditoriale è assegnato un dispositivo elettronico che gli consente l'accesso al sistema e la compilazione della documentazione prevista per conto di tutte le imprese deleganti.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## ● **DISPOSITIVI ELETTRONICI: DISPOSITIVO USB e BLACK BOX**

### **DISPOSITIVO USB**

- dispositivo personalizzato che abilita la firma elettronica fino a tre addetti per unità locale od operativa.



### **BLACK BOX**

- contenitore di dimensioni 15x10x5 cm;
- modulo di ricezione GPS per il rilevamento di posizione del veicolo;
- modulo di comunicazione dati GPRS per la trasmissione di allarmi da parte dell'utente;
- modulo di sicurezza;
- modulo di interfaccia con il dispositivo USB;
- batteria tampone;
- memoria locale per consentire l'archiviazione dei dati.



Sistema di controllo della  
Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

## ● RETE PER INSTALLAZIONE DELLE BLACK BOX

All'atto della consegna del dispositivo USB l'utente riceverà la lista degli installatori della Provincia a cui potrà fare riferimento per l'installazione della Black Box.

L'installazione consta delle seguenti fasi operative:

- fissaggio al mezzo della Black Box con contestuale collegamento al sistema di alimentazione del veicolo;
- installazione dell'antenna GPS per la rilevazione del posizionamento e dell'antenna GPRS per il trasferimento dei dati;
- posizionamento e fissaggio del pulsante di panico in posizione idonea e raggiungibile dall'utente;
- test di collaudo per il perfetto funzionamento dell'apparato installato;
- presa d'atto dell'esito positivo del test di collaudo da parte dell'utente;
- presa in carico dell'apparato da parte dell'utente;
- comunicazione al sistema SISTRI dell'avvenuta corretta installazione della Black Box.

**Nell'ipotesi in cui l'appuntamento fissato per l'installazione della Black Box vada oltre le 48 ore, l'utente potrà contattare il Numero Verde per ottenere informazioni in merito ad un'altra officina limitrofa presso cui recarsi.**



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## ● SISTEMA DI MONITORAGGIO DISCARICHE RIFIUTI

- L'obiettivo del sistema è quello di definire, progettare e sviluppare una soluzione integrata di sensori avanzati per la sorveglianza delle discariche, a supporto delle attività di tracciamento rifiuti attuate dal sistema SISTRI.
- I dati acquisiti verranno inviati alla centrale operativa del SISTRI ed archiviati per il periodo previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
- Il sistema di sorveglianza opererà in maniera continuativa e sarà in grado di sopperire ad eventuali discontinuità, prevedendo la sorveglianza di varchi di accesso alle discariche attraverso una soluzione integrata per l'analisi e la raccolta dei dati. In particolare, sarà realizzato un sistema di identificazione delle targhe dei veicoli che attraversano i varchi, mediante l'impiego di telecamere, opportunamente installate, che registreranno i dati relativi a ciascun passaggio (targa, data, ora, etc.).



Sistema di controllo della  
Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**



## ● RETE DI ASSISTENZA

**È stata predisposta dal sistema SISTRI una rete di assistenza in grado di intervenire, con operatori qualificati, per rimuovere i malfunzionamenti dei dispositivi previa comunicazione degli utenti al Numero Verde all'uopo predisposto.**


Le tempistiche di intervento sono le seguenti:

- entro 24 ore se il malfunzionamento riguarda il software;
- entro 72 ore se il malfunzionamento riguarda l'hardware.

## ● SCHEDA SISTRI

### La Scheda SISTRI è suddivisa in due aree:

- Area Registro Cronologico
- Area Movimentazione Rifiuto



L'impresa produttrice deve inserire soltanto al primo accesso i dati della produzione del rifiuto nell'Area Registro Cronologico. Nel momento in cui il soggetto (Produttore, Trasportatore, Gestore) movimentata un rifiuto, la scheda SISTRI – Area Movimentazione deve essere compilata esclusivamente con i dati inerenti il rifiuto secondo le seguenti modalità:

- produttore: numero colli, peso da verificarsi a destino, rifiuto sottoposto a trasporto ADR, certificato analitico (se richiesto), presenza intermediario/commerciante, eventuale invio dei rifiuti all'Estero, selezione del trasportatore e del destinatario;
- trasportatore: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale;
- gestore: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

## ● SCHEDA SISTRI - Area MOVIMENTAZIONE RIFIUTO

Viene compilata al momento della movimentazione di un rifiuto.


Alcuni campi vengono inseriti automaticamente dal sistema SISTRI sulla base del Registro Cronologico e dei dati (ad es. anagrafica) inseriti in precedenza (ad esempio campi in rosso).

Il sistema SISTRI esegue un controllo su eventuali errori di inserimento da parte dell'utente nella fase di compilazione.





## ● SCHEDA SISTRI – FLUSSO OPERATIVO



Il produttore inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica e compila i campi dell'Area Movimentazione: numero colli, peso da verificarsi a destino, rifiuto sottoposto a trasporto ADR, certificato analitico<sup>1</sup>, presenza intermediario, eventuale invio dei rifiuti verso l'estero, selezione del trasportatore e del destinatario

L'impresa di trasporto inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica, richiama la Scheda aperta dal produttore e compila i propri campi: mezzo di trasporto, conducente, targa, rimorchio data e percorso, eventuale tratta intermodale

Il conducente arriva presso il produttore, inserisce il dispositivo USB associato al mezzo nel computer del produttore, si autentica e prende in carico i rifiuti.

Il produttore stampa una copia cartacea della Scheda SISTRI che sarà firmata dall'autista e dal produttore. Tale copia accompagna il trasporto del rifiuto.

L'impresa di destinazione inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica, richiama la Scheda e compila i propri campi: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

Il conducente inserisce il dispositivo USB presso il destinatario, si autentica e invia i dati relativi al trasporto.

Nota 1: i produttori all'atto dell'inserimento delle informazioni generali del certificato analitico potranno caricare nel sistema SISTRI il file del certificato stesso in formato PDF.

## CONTRIBUTI



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

		Minimo	Massimo	Contributo unico annuo
<b>Produttori</b>	Non pericolosi	€ 60	€ 400	
	Pericolosi	€ 120	€ 800	
<b>Comuni Regione Campania</b>	Rifiuti urbani	€ 60	€ 400	
<b>Trasportatori</b>	Non pericolosi	€ 60 + € 150 per ogni veicolo	€ 250 + € 150 per ogni veicolo	
	Pericolosi	€ 120 + € 150 per ogni veicolo	€ 500 + € 150 per ogni veicolo	
<b>Trasportatori art. 212, comma 8, d. lgs. n. 152/06</b>				fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo, oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo
<b>Trasportatori Regione Campania</b>	Rifiuti urbani	€ 60 + € 150 per ogni veicolo	€ 250 + € 150 per ogni veicolo	
<b>Discariche (D1, D5, D12)</b>	Inerti	€ 100	€ 1.500	
	Non Pericolosi	€ 150	€ 2.000	
	Pericolosi	€ 300	€ 4.000	
<b>Impianti di incenerimento (D10)/coincenerimento (R1)</b>	Non Pericolosi	€ 150	€ 1.200	
	Pericolosi	€ 300	€ 2.500	
<b>Impianti di recupero di materia (R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9)</b>	Non Pericolosi	€ 150	€ 1.200	
	Pericolosi	€ 300	€ 2.500	
<b>Demolitori e rottamatori</b>		€ 300	€ 2.500	
<b>Frantumatori</b>		€ 150	€ 1.500	
<b>Impianti di trattamento chimico fisico e biologico (D8, D9)</b>	Non Pericolosi	€ 150	€ 1.200	
	Pericolosi	€ 300	€ 2.500	
<b>Consorzi</b>				€ 2.500
<b>Centro di raccolta/piattaforma</b>				€ 500
<b>Intermediari, Organizzazioni imprenditoriali, terminalisti, operatori logistici e raccomandatori marittimi</b>				€ 100
<b>Impianti di compostaggio e di digestione anaerobica (R3)</b>	Non Pericolosi	€ 150	€ 1.200	
<b>Attività di recupero (R5,R10,R11,R12,R13) e di smaltimento (D2,D3,D4,D6,D7,D13,D14,D15)</b>	Non pericolosi	€ 150	€ 1.200	
	Pericolosi	€ 300	€ 2.500	

I contributi potranno essere rideterminati annualmente dal Ministero.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo della  
Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

A cura della Segreteria Tecnica  
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare